

SENTENZA 159/2023

Autorità emittente	Corte costituzionale
Estremi pronuncia	Sentenza 159/2023
Materia/argomento	Riparazione dei danni causati dal Terzo Reich nel corso della II Guerra Mondiale
Tipo di giudizio	Giudizio di legittimità in via incidentale
Autorità rimettente	Tribunale ordinario di Roma, sezione IV civile, ufficio esecuzioni immobiliari
Oggetto	Art.43 c.3 d.l. 30 aprile 2022 n.36, “ <i>Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ”, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022 n.79
Parametri invocati	Artt.2, 3, 24, 111 Cost.
Caso	Procedura esecutiva (in forza di una sentenza passata in giudicato), nei confronti della Repubblica federale di Germania, pignorandone i beni in territorio italiano, promossa dagli eredi di A.G (per il trattamento disumano nel secondo conflitto), a cui si è aggiunto anche un secondo creditore, D.C., sempre in virtù di un titolo esecutivo giudiziale, in qualità di erede, per i danni conseguiti dalla deportazione in un campo di concentramento. È intervenuta nel giudizio principale anche la Regione Sterea Ellada, su una pronuncia di condanna della Rep. di Germania (del 1977) dal Tribunale greco di Livadia, per il risarcimento danni agli eredi delle vittime della strage del 1944 a Distomo.
Argomentazione autorità rimettente	La disposizione censurata ha previsto, grazie all’istituzione di questo fondo, che le procedure esecutive fondate su titoli con oggetto la liquidazione dei relativi danni NON possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono ESTINTI. Rileva l’incompatibilità con gli artt.2 e 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale) → nega a questi soggetti la possibilità di promuovere una procedura esecutiva e estingue quelle già in corso (cancellazione pignoramento) Evidenzia come lede anche agli artt.3 e 111→ in quanto i creditori della Germania non otterrebbero adeguata compensazione nel Fondo. Inoltre riferendosi all’art. 3 Cost., si verificherebbe una disuguaglianza, in quanto la norma censurata si riferisce solo ai cittadini italiani
Argomentazione Avvocatura Generale dello Stato	Ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, perché il giudice <i>a quo</i> non ha indicato i beni dello Stato sottoposti a esecuzione forzata (ciò impedirebbe di valutare se si tratta di beni destinati a funzioni pubbliche dello Stato o no). L’eccezione è valutata infondata, poiché l’immunità dello Stato estero non incide sulla giurisdizione.
Eventuali questioni procedurali	-Trattato di Pace di Parigi (1947) -Sentenza 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia -Accordi di Bonn tra Repubblica italiana e Repubblica federale di Germania

Motivazione della sentenza	-La Corte ritiene non fondata la questione relativa all'art. 2 e 24 Cost., poiché ritiene che la norma censurata (art.43 co.3 d.l. 36 del 2022) non determini un irragionevole bilanciamento di questi articoli costituzionali volti alla tutela giurisdizionale dei diritti, la quale sarebbe, secondo la Corte, garantita proprio dall'art.43 attraverso l'istituzione di un Fondo (opera quindi la cosiddetta Immunità ristretta) -Non è fondata neppure la questione sull' art. 3 Cost., poiché il giudice <i>a quo</i> va evidenziare come ci sia una disparità di trattamento tra i titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelli promossi da sentenze straniere (sembrerebbe non operare l'estinzione d'ufficio del processo esecutivo). La Corte però evidenzia come in realtà il Trib. di Roma non abbia considerato la successiva modifica (l. di conversione n. 79 del 2022), la quale prevede espressamente che NON possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio anche le procedure esecutive basate sui titoli costituiti da sentenze straniere (non sussiste trattamento di <i>minor favor</i>) -Non è neppure fondata la questione sull' art. 111, perché il bilanciamento tra gli obblighi dell'Accordo di Bonn e la tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini del Terzo Reich, è una ragione giustificatrice per una disciplina differenziata ed eccezionale.
Parametri costituzionali utilizzati	Artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.
Dispositivo della pronuncia	La corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.43 c.3 d.l. n.36 del 2022, convertito in legge n.79 del 2022, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111 Cost.
Tipo di decisione	Sentenza di rigetto (La corte respinge la questione sollevata dal giudice a quo, con formula: " <i>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art... sollevata, in riferimento agli artt... Cost. da ...</i> ")
Precedenti giurisprudenziali	- sent. 329/1992 (immunità beni dello Stato estero) - sentenza 238/2014 - sent. Corte internazionale di giustizia del 2012 - Corte di Cass., sez.unit. civili, n.2188 del 1987 (concessione indennizzo) - Corte di Cass., sez.unite.civili, n.5044 del 2004 - Corte di Cass., sez.unit. civili, n.1136 del 2014 - sentenza 140/2022 - sent. n. 102/ 2020 e sent. n. 348 e 349/ 2007 - sent. 228/2022 - sent.123/1987 - sent. 186/2013 e 364/2007 - sentenza 277/2012 e sentenza 364/2007 - sentenza 103/1995 - sentenza 185/1981 - sentenza 329/1992
Note a commento	Tra le note addotte alla sentenza, ne abbiamo analizzate alcune: -"La sentenza della Corte costituzionale n.159/2023 tra precisazioni e suggestioni: verso l'epilogo della controversia italo-tedesca" (Berrino) -"Il Fondo per le vittime del Terzo Reich attraverso il prisma del (necessario) bilanciamento tra principi costituzionali. Nota a Corte cost., sent.159/2023" (Palombino) -"Osservazioni critiche sulla sentenza 159/2023 della Corte costituzionale sul fondo ristori per le vittime italiane dei crimini nazisti" (Placanica)